

Ammessi al voto domiciliare

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare n. 31/2025 (prot. 74047 del 17.4.2025) concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 49, gli elettori con disabilità in condizioni ***“tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile”*** o ***“in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione”***, votano in qualsiasi Comune del territorio regionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

In un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, la richiesta deve pervenire entro una data in cui, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.